SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione)
11 giugno 1987 *

Nel procedimento 30/85,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Raad van Beroep di Amsterdam nella causa dinanzi ad esso pendente fra

J. W. Teuling, residente in Amsterdam,

e

Consiglio di amministrazione della Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie, Amsterdam,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in fatto di previdenza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE (sesta sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, T. F. O'Higgins, T. Koopmans, K. Bahlmann e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

considerate le osservazioni presentate:

— per conto della sig.ra Teuling, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. M. E. J. C. Diepstraten, del foro di Amsterdam,

— per conto del consiglio di amministrazione della Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie, convenuta nella causa principale, rappresentata dal sig. Levelt-Overmars, Gemeenschappelijk Administratiekantoor, nella fase scritta, e dal sig. W. W. Wijnbeek, nella fase orale,

* Lingua processuale: l'olandese.

— per conto del governo olandese, rappresentato a tal fine dal sig. I. Verkade, segretario generale del Ministero degli affari esteri, nella fase scritta,

— per conto della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistito dall'avv. F.Herbert, del foro di Bruxelles,

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 6 maggio 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 7 ottobre 1986,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 4 febbraio 1985, pervenuta alla Corte il 6 febbraio, il Raad van Beroep di Amsterdam ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione, unitamente all'art. 5 del trattato CEE, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in fatto di previdenza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24) e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 207, relativa all'attuazione dello stesso principio per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla preparazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 1976, L 39, pag. 40).

2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una lite fra la sig.ra Teuling ed il consiglio di amministrazione della Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie (associazione di categoria dell'industria chimica), lite vertente sulla decisione di questo ente di calcolare la pensione di invalidità di quella, con decorrenza dal 1° gennaio 1984 ed in seguito alle modifiche apportate al regime assicurativo dalla legge 29 dicembre 1982, non prendendo più come base la retribuzione minima legale, bensì l'ultima retribuzione versatale.

3 A norma della Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge olandese sull'assicurazione contro i rischi di inabilità al lavoro, in prosieguo: « WAO »), nella versione anteriore alla legge 29 dicembre 1982, tutti i lavoratori dipendenti colpiti da inabilità al lavoro, indipendentemente dal sesso o dallo stato civile, avevano diritto ad una prestazione netta minima pari all'ammontare netto della retribuzione minima legale, stabilita dalla legge 27 novembre 1968 (Stbl. 657), relativa alla retribuzione minima ed all'assegno di ferie minimo per gli impiegati. La legge 29 dicembre 1982 (Stbl. 737) aboliva tale diritto con effetto dal 1° gennaio 1984 prescrivendo il passaggio graduale dei beneficiari dal livello minimo della WAO al livello minimo della Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (legge generale sull'inabilità al lavoro, in prosieguo: « AAW »), a norma della quale il livello minimo era inferiore, vale a dire il 70% della retribuzione minima legale. Grazie ad aumenti, tale livello minimo poteva giungere sino al 100%, ma solo per gli aventi diritto che possedessero i requisiti di cui all'art. 10, n. 4, della AAW, di fatto coloro che avessero carichi di famiglia.

4 Risulta inoltre dal fascicolo che la legge 30 dicembre 1983 (Stbl. 698) ha modificato l'art. 97 AAW, attribuendo il diritto alle prestazioni dell'AAW alle donne beneficiarie di prestazioni della WAO, in caso di inabilità al lavoro in atto già il 1° ottobre 1976 (data di entrata in vigore dell'AAW), mentre esse ne erano state precedentemente escluse solo perché coniugate. Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, esse acquistano il diritto a tali prestazioni non appena l'ammontare di quelle erogate a norma della WAO risulti inferiore alla somma di cui esse avrebbero usufruito in regime AAW, se non ne fossero state escluse.

5 Risulta parimenti dal fascicolo che la sig.ra Teuling, colpita da invalidità nel 1972, riceveva a partire dal 1975 una prestazione WAO pari all'ammontare netto della retribuzione minima legale, indipendentemente dal fatto che fosse sposata e dal reddito del coniuge. Orbene, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, la sua prestazione veniva ridotta, a norma della legge 29 dicembre 1982, citata, al 70% della retribuzione minima legale. Inoltre, essa non poteva fruire degli aumenti di cui all'art. 10, n. 4, dell'AAW a causa del reddito proveniente direttamente o indirettamente dall'attività del coniuge. A tal proposito, dal fascicolo risulta che il marito è deceduto il 28 aprile 1984 e quindi che il periodo controverso va dal gennaio all'aprile del 1984.

6 L'attrice nella causa principale sostiene che, a norma della legge 29 dicembre 1982, la prestazione per inabilità al lavoro da essa percepita ha subito una riduzione dal 100% al 70% della retribuzione minima legale. Essendo coniugata all'epoca dei fatti in oggetto e dato che il coniuge aveva un reddito superiore al massimo di cui all'art. 10, n. 4, essa non aveva titolo agli aumenti del 15% o del 30%. In sostanza, essa asserisce che il sistema degli aumenti, il quale si basa sul reddito proveniente direttamente o indirettamente dall'attività del coniuge o sull'esistenza di figli a carico, costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle donne ed è quindi incompatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

7 L'ente olandese competente ha tuttavia ritenuto che soltanto chi ha il coniuge o dei figli a carico può fruire della garanzia di reddito minimo pari all'ammontare completo della retribuzione minima legale netta.

8 Considerando imprecisa la portata della direttiva, il Raad van Beroep di Amsterdam, dinanzi al quale pende la lite, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia quattro questioni formulate come segue:

« 1) Se un regime di diritti a pensione di inabilità al lavoro in cui l'ammontare della prestazione venga altresì determinato dallo stato civile e dai redditi, provenienti dall'attività lavorativa del coniuge o ad essa collegati, ovvero dall'esistenza di un figlio a carico, sia compatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 19 dicembre 1978, 79/7/CEE.

2a) Se sia compatibile con la disposizione della direttiva citata sub 1) la legge 29 dicembre 1982 (Stbl. 737), con cui è venuta a cessare la garanzia, valida per tutti gli assicurati al regime WAO, che la pensione (netta) sia almeno pari al salario minimo legale (netto), e per effetto della quale tale garanzia vale ancora soltanto per chi soddisfa le condizioni dell'art. 10, n. 4, dell'AAW.

2b) Se nella soluzione della precedente questione, alla luce del termine di cui all'art. 8 della suddetta direttiva, nonché del disposto dell'art. 5 della stessa e dell'art. 5 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, debba altresì attribuirsi importanza alla circostanza che la legge di cui trattasi è stata emanata il 29 dicembre 1982 ed è entrata parzialmente in vigore il

1° gennaio 1983, mentre si è provveduto all'attuazione graduale delle conseguenze di fatto di tale normativa a partire da date sia anteriori che posteriori alla scandenza del termine di cui all'art. 8 della direttiva.

3) Se vengano in rilievo, ai fini della soluzione delle precedenti questioni, anche le disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee 9 febbraio 1976, 76/207/CEE.

4) Qualora la prima questione e/o la seconda lett. a) vengano risolte in senso negativo, se ciò comporti che — in quanto violata — la norma comunitaria possa essere fatta valere direttamente dagli interessati dinanzi ad un giudice nazionale. »

9 Per quanto riguarda le disposizioni di diritto interno in oggetto e le argomentazioni dettagliate delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Tali aspetti del fascicolo sono riprodotti qui di seguito solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

10 Con la prima questione, il Raad van Beroep di Amsterdam intende conoscere se un sistema di prestazioni in caso di inabilità al lavoro, sistema in cui l'ammontare della prestazione viene stabilito tenendo del pari conto dello stato civile e dei redditi provenienti, direttamente o indirettamente, dall'attività del coniuge, o dell'esistenza di un figlio a carico, costituisca una discriminazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva.

11 Come la Corte ha deciso nella sentenza 24 giugno 1986 (Drake, 150/85, Racc. 1986, pag. 1995), lo scopo dichiarato nell'art. 1 della direttiva 79/7 è perseguito dall'art. 4, n. 1, della stessa. Questo articolo vieta, in fatto di previdenza sociale, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sia direttamente, sia indirettamente mediante riferimento, in particolare, allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, ivi compresi gli aumenti da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico nonché le condizioni relative alla durata ed alla conservazione del diritto alle prestazioni.

12 Risulta dunque dalla lettera stessa dell'art. 4, n. 1, che la corresponsione di tali aumenti è vietata qualora essi si basino, direttamente o indirettamente, sul sesso dell'avente diritto.

13 A tal proposito, è opportuno ricordare che un sistema di prestazioni in cui, come nella fattispecie, si contemplano aumenti non direttamente fondati sul sesso degli aventi diritto, ma che tengono conto del loro stato matrimoniale e di famiglia, ed in cui si riscontra che una percentuale nettamente inferiore di donne rispetto agli uomini può fruire di detti aumenti, è in contrasto con l'art. 4, n. 1, della direttiva, qualora non sia giustificato da motivi tali da escludere la discriminazione fondata sul sesso.

14 Dal fascicolo risulta che, stando ai dati statistici forniti dal governo olandese alla Commissione, un numero di uomini coniugati, nettamente superiore a quello delle donne coniugate, fruisce dell'aumento per carichi di famiglia. A giudizio dell'attrice e della Commissione, questo effetto è da ascriversi al fatto che attualmente si avrebbero nei Paesi Bassi molti più uomini che donne sposati che svolgono un'attività lavorativa e quindi assai meno donne che possono comprovare di avere il coniuge a carico.

15 Così stando le cose, l'aumento per carichi di famiglia sarebbe in contrasto con l'art. 4, n. 1, della direttiva, se non potesse essere giustificato da motivi tali da escludere qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

16 A tal proposito, è opportuno determinare lo scopo degli aumenti in oggetto. Il governo olandese sostiene che l'AAW non riferisce le prestazioni alla retribuzione precedente degli aventi diritto, bensì tende a garantire un minimo di mezzi di sussistenza in mancanza di ogni altro reddito da lavoro. È d'uopo osservare che una simile garanzia, prestata dagli Stati membri ad aventi diritto i quali si troverebbero altrimenti in una situazione d'indigenza, fa parte integrante della politica sociale degli Stati membri.

17 Quindi, se gli aumenti di una prestazione minima di previdenza sociale tendono ad evitare che, in mancanza di ogni altro reddito da lavoro, la prestazione previdenziale sia inferiore al minimo dei mezzi di sussistenza per gli aventi diritto i quali, avendo il coniuge o dei figli a carico, sono oberati da maggiori oneri rispetto alle persone sole, detti argomenti possono essere giustificati secondo la direttiva.

18 Se il giudice nazionale, solo competente per valutare i fatti e per interpretare le leggi nazionali, accerta che gli aumenti del genere di quelli in esame corrispondono ai maggiori oneri che gli aventi diritto con coniuge o figli a carico devono sostenere rispetto alle persone sole, sono atti a raggiungere lo scopo di garantire agli aventi diritto il minimo di mezzi di sussistenza loro confacente e sono necessari a tal fine, la circostanza che di tali aumenti fruiscano molti più uomini sposati che donne sposate non basta per concludere che la loro corresponsione costituisca trasgressione della direttiva.

19 È d'uopo, dunque, risolvere la prima questione sollevata dal Raad van Beroep dichiarando che l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, va interpretato nel senso che: il sistema di prestazioni in caso di inabilità al lavoro, in cui l'ammontare della prestazione sia fissato tenendo del pari conto dello stato civile e dei redditi provenienti, direttamente o indirettamente, dall'attività del coniuge è conforme a detta disposizione qualora tenda a garantire, mediante l'aumento di una prestazione previdenziale, il minimo di mezzi di sussistenza confacente agli aventi diritto con coniuge o figli a carico, compensandone i maggiori oneri rispetto alle persone sole.

Sulla seconda questione, lettera a)

20 Con la lettera a) della seconda questione, il giudice nazionale intende conoscere se sia compatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva una legge, come la legge olandese 29 dicembre 1982, citata, in forza della quale la garanzia, in precedenza data a tutti i lavoratori colpiti da inabilità al lavoro ed il cui reddito sia più o meno equivalente alla retribuzione minima legale, di fruire di una prestazione (netta) almeno pari alla retribuzione minima legale (netta), vale solo per chi abbia il coniuge a carico o con reddito molto basso, oppure un figlio a carico.

21 Dall'ordinanza di rinvio si desume che, con l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1982, la situazione degli aventi diritto coniugati che abbiano diritto al livello minimo delle prestazioni WAO e che non possano comprovare di avere il coniuge a carico è peggiorata, dato che, a partire dal 1° gennaio 1984, le prestazioni a loro favore sono ridotte al 70% della retribuzione minima legale. Se ne

desume altresì che, fra gli aventi titolo a prestazioni a norma della WAO, molti più uomini (sposati) che donne (sposate) rientrano nel campo di applicazione dell'art. 10, n. 4, dell'AAW.

22 Come fatto presente dal governo olandese, la legge 29 dicembre 1982 va ricondotta ad una politica tendente a garantire, avuto riguardo alle risorse disponibili, un minimo vitale per tutti i lavoratori inabili al lavoro. A tale proposito, è opportuno rilevare che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro, controllando le proprie spese previdenziali, tenga conto delle esigenze degli aventi diritto con un coniuge a carico o con reddito molto basso, oppure con un figlio a carico, esigenze relativamente maggiori di quelle delle persone sole.

23 È d'uopo, dunque, risolvere la seconda questione, lettera a), dichiarando che l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 va interpretato nel senso che è compatibile con detta disposizione la legge in forza della quale la garanzia, in precedenza data a tutti i lavoratori inabili al lavoro il cui reddito sia più o meno equivalente alla retribuzione minima legale, di fruire di una prestazione (netta) almeno pari alla retribuzione minima legale (netta), vale solo per chi abbia il coniuge a carico o con reddito molto basso, oppure un figlio a carico.

Sulla seconda questione, lettera b), sulla terza e sulla quarta questione

24 Avuto riguardo alle soluzioni date alla prima ed alla seconda questione, lettera a), non è più necessario esaminare la seconda questione, lettera b), la terza e la quarta questione.

Sulle spese

25 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il procedimento ha nei confronti delle parti nella causa principale il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (sesta sezione),

statuendo sulle questioni sottopostele dal Raad van Beroep di Amsterdam, con ordinanza 4 febbraio 1985, dichiara:

1) **L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, va interpretato nel senso che: il sistema di prestazioni in caso di inabilità al lavoro, in cui l'ammontare della prestazione sia fissato tenendo del pari conto dello stato civile e dei redditi provenienti, direttamente o indirettamente, dall'attività del coniuge, è conforme a detta disposizione qualora tenda a garantire, mediante l'aumento di una prestazione previdenziale, il minimo di mezzi di sussistenza confacente agli aventi diritto con coniuge o figli a carico, compensandone i maggiori oneri rispetto alle persone sole.**

2) **L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 va interpretato nel senso che è compatibile con detta disposizione la legge in forza della quale la garanzia, in precedenza data a tutti i lavoratori inabili al lavoro il cui reddito sia più o meno equivalente alla retribuzione minima legale, di fruire di una prestazione (netta) almeno pari alla retribuzione minima legale (netta), vale solo per chi abbia il coniuge a carico o con reddito molto basso, oppure un figlio a carico.**

Kakouris O'Higgins

Koopmans Bahlmann Rodríguez Iglesias

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, l'11 giugno 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della sesta sezione

C. Kakouris